

ORDINANZA n. 6/2024

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO "GUGLIELMO MARCONI" DI BOLOGNA

Il Direttore Territoriale Emilia Romagna

- VISTO** Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTI** segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
- VISTA** la L. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
- VISTI** la L. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTO** il D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO	il D.Lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;
VISTA	la L. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
VISTO	il D.L. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;
CONSIDERATA	la Concessione ex art. 704 Cod. nav., rilasciata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.03.2006;
CONSIDERATA	la Convenzione nr. 98 del 12.07.2004 stipulata tra Enac e Società SAB spa (ora ADB spa) per la gestione totale dell'aeroporto e i successivi atti aggiuntivi del 27.10.2004 e del 17.02.2005;
VISTA	La Legge Regionale Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 avente per oggetto “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”;
CONSIDERATO	che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
CONSIDERATA	la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aereoportuale competente per territorio, <i>rectius</i> Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
TENUTO CONTO	che ADB S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
RITENUTO	che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO	che alla Direzione Territoriale Emilia Romagna (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Bologna "Guglielmo Marconi" (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
CONSIDERATO	che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
VISTA	la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area <i>land side</i> all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area <i>land side</i> , ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
VISTA	la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;
CONSIDERATA	la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 2 del 2015, avente ad oggetto la "Disciplina della circolazione sull'aeroporto G. Marconi di Bologna", con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida";
CONSIDERATO	che nel corso del 2025 verrà istituita presso l'aeroporto G. Marconi una ZTC al fine di migliorare le condizioni di accessibilità all'aeroporto, e garantire la sicurezza dell'utenza e l'ordinato flusso veicolare, anche in ragione delle frequenti rilevate infrazioni al Codice della Strada (come ad esempio i numerosi casi di sosta vietata lungo la viabilità), e che verrà allo scopo stipulata con la Polizia Municipale del Comune di Bologna (e altri Comuni) apposita convenzione per disciplinare in modo compiuto l'intervento della Polizia Municipale nell'ottica di sanzionare i comportamenti posti in essere in violazione del Codice della Strada;
RITENUTO	comunque opportuno emettere nelle more della realizzazione della ZTC e della stipula della convenzione, un'ordinanza per aggiornare l'ordinanza n. 2 del 2015 e disciplinare la situazione attualmente esistente all'interno delle aree di viabilità dell'aeroporto G Marconi;

SENTITI

i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione AdB S.p.A., in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché la Polizia di Frontiera, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, i Vigili del Fuoco, il Comune di Bologna, il Comando di Polizia Locale di Bologna e la società ENAV S.p.A. nei comitati FAL svoltisi in data 18.11.2024 e 29.11.2024 convocati da Enac con nota prot. Enac-Aer-06/11/2024-0162989-P e con nota prot. Enac-Aer-19/11/2024-0170369-P

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3

Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.

5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.

Art. 4

Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione AdB S.p.A. ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5

Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Nell'area di sedime dell'Aeroporto "G. Marconi", le vie di accesso ai parcheggi aperti al pubblico sono percorribili alla velocità massima di 30 km/h
3. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 13 della presente Ordinanza.

Art. 6

Aree a permanenza limitata

1. Presso l'Aeroporto di Bologna sono istituite aree di sosta breve gratuita nelle quali è limitata la permanenza veicolare, le cd. Aree "*Kiss and Fly*" (come di seguito dettagliate). Il controllo del tempo di permanenza nelle suddette aree è eseguito mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti. La sosta in tali aree è consentita gratuitamente per i 10 minuti successivi all'accesso, per consentire il carico e lo scarico dei passeggeri. Oltre tale limite temporale la sosta è a pagamento mediante l'applicazione delle tariffe della società di gestione di cui all'art. 8.
2. Le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 1 sono direttamente gestiti dalla società di gestione che ne cura altresì l'installazione e la manutenzione.
3. I limiti di permanenza nelle aree e nelle corsie di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale e indicati negli artt. 8 e 9 della presente Ordinanza.
4. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla Società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.
5. La Società di gestione provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente inserimento delle stesse nel sistema elettronico di controllo.

La Società di gestione ha già provveduto a segnalare le aree di sosta breve gratuita, istituite presso l'aeroporto, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.

6. Le modifiche relative alle aree di sosta e all'elenco dei soggetti ai quali non si applicano i limiti di permanenza sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione e gli Enti di Stato interessati.
7. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 13 comma 2 della presente Ordinanza.

Art.7

Viabilità aeroportuale

1. La viabilità aeroportuale ha inizio da via del Triumvirato, direzione Aeroporto "G. Marconi" di Bologna (inizio del sedime aeroportuale), fino al varco carraio per l'accesso in air side, come da planimetria allegata.
2. Da via del Triumvirato, in ingresso in aeroporto, sono presenti due carreggiate che veicolano il traffico viabilistico verso le aree sosta e parcheggio, sia gratuito che a pagamento, sia per il pubblico che per il personale aeroportuale;
3. In conformità con quanto disposto dalla disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, si riportano di seguito le aree dedicate alla sosta o al parcheggio accessibili agli utenti.

Art. 8

Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. In conformità con quanto disposto dalla disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, si riportano di seguito le aree dedicate alla sosta o al parcheggio accessibili agli utenti, con particolare riferimento alle aree dedicate alla sosta breve gratuita:
3. Sono presenti tre aree di sosta breve gratuita aperte al pubblico:
 - *Kiss&Fly* arrivi, con 84 stalli più 2 per disabili, situata di fronte al terminal (piano terra) e a ovest della rotonda aeroportuale (per autovetture fino a 185 cm di altezza e un massimo di 10 minuti, che salgono a 3 ore per i disabili);
 - *Kiss&Fly* Imbarchi, con 79 stalli più 2 per disabili, situata di fronte al terminal (primo piano) e a ovest della rotonda aeroportuale (per autovetture fino a 185 cm di altezza e un massimo di 10 minuti, che salgono a 3 ore per i disabili); l'accesso a tale area è consentito altresì ai fornitori e ai manutentori autorizzati;
 - Zona di attesa – *Wait Zone*, con 85 stalli (di cui 10 riservati allo *sharing* elettrico), posizionata all'entrata dell'aeroporto (per un massimo di 1 ora);
4. Le aree a pagamento aperte al pubblico dedicate alla sosta medio-lunga sono le seguenti:

- Parcheggio *Express Car Park* a pagamento, con 333 stalli (di cui 5 gratuiti per disabili), collocato a nord della rotonda aeroportuale;
 - Parcheggio P1 *Terminal* a pagamento, comprensivo di 511 stalli, posizionato a nord-ovest della rotonda aeroportuale;
 - Parcheggio P2 *Business* (multipiano) a pagamento, con 1.372 stalli (di cui 28 gratuiti per disabili), situato a sud-ovest della rotonda aeroportuale;
 - Parcheggio P3 *Comfort*, con 671 stalli pagamento, oltre a 300 posti auto riservati al personale aeroportuale, posizionato a nord-est della rotonda aeroportuale;
 - Parcheggio remoto P4 *Long Stay* a pagamento, con 1.900 stalli, ubicato in via della Fornace e raggiungibile tramite servizio navetta;
 - Parcheggio P5 *Young*, attualmente riservato al personale aeroportuale, ubicato in via dell'Aeroporto;
 - Parcheggio Moto a pagamento, composto da 70 stalli accessibili dal P2 *Business* e da ulteriori 20 stalli presso il *Kiss&Fly* Imbarchi al primo piano;
 - Parcheggio Bici (*Bike Station*) gratuito, ad uso del personale aeroportuale e dei passeggeri, posizionato al di sotto della stazione del *People Mover* "Marconi Express", con 40 stalli bici, 10 stalli monopattini e un'area per circa 40/50 bike dello sharing cittadino (ulteriori rastrelliere sono ubicate presso l'entrata del sedime e presso il varco est/merci, per un totale di 30 stalli). Entro la fine dell'anno verranno posizionate ulteriori 10 postazioni con ricarica per e-bike e 5 postazioni con ricarica per monopattini;
 - Parcheggio Autonoleggi, con 485 stalli auto e 3 stalli per furgoni e minibus, situato al piano terra del parcheggio P3 *Comfort*.
- 5. La Società di Gestione espone le tariffe standard all'ingresso dei rispettivi parcheggi a pagamento e presso i punti di pagamento e le pubblica sul proprio sito web e sulla propria app ("BLQ")
- 6. Sono, altresì, presenti ulteriori spazi destinati ai servizi aeroportuali, con aree riservate ai taxi (60 stalli), agli NCC (22 stalli più 10 in comune taxi/NCC per drop-off), agli autobus (14 posti bus e minibus), 1 stallo per bus navetta P4 *Long Stay*, 5 stalli per navette parcheggi privati esterni, 1 stallo riservato a Marconi Express/TPER e 8 stalli per lo scarico merci.
- 7. È presente un'area riservata, cd. "Parcheggio Direzione" in cui sono presenti stalli per vetture di servizio/aziendale/personali appartenenti ad ENAC, ad AdB S.p.a e al Dirigente del Servizio di Sanità Aerea (Ministero della Salute), nonché stalli di sosta dedicati per la ricarica di veicoli elettrici appartenenti ad ENAC e AdB S.p.a.; l'accesso a tale area è gratuito per i dipendenti in possesso di apposito badge.
- 8. È altresì presente un parcheggio riservato al personale AdB e alle vetture di servizio dei manutentori della Centrale Tecnologica, sita a Ovest del parcheggio multipiano P2 *Business*; L'accesso a tale area è gratuito per i dipendenti in possesso di apposito badge.

9. L'accesso alla corsia preferenziale che immette nelle aree appena descritte, posta al piano terra e riservata ai servizi aeroportuali, è regolato da due ingressi con sbarra automatizzata e lettura della targa: entrambi permettono l'accesso a taxi, NCC, bus ed a tutti gli altri veicoli autorizzati (tra cui mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza, fornitori, auto di servizio AdB S.p.A.).
10. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
11. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
12. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
13. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate come sopra meglio individuate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata.
Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
14. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 13 della presente Ordinanza.

Art. 9

Disciplina parcheggi persone con disabilità

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 8, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. Nell'aeroporto sono, comunque, già presenti delle aree di parcheggio gratuito destinate ai disabili, contrassegnate con apposita segnaletica orizzontale e verticale; in particolare:
 - P1 Terminal, P Express, P Premium, Kiss&Fly arrivi, 2 stalli per disabili, situata di fronte al terminal (piano terra) e a ovest della rotonda aeroportuale con sosta breve massima di 3 ore per i disabili;

- Kiss&Fly Imbarchi, 2 stalli per disabili, situata di fronte al terminal (primo piano) e a ovest della rotonda aeroportuale con sosta breve massima di 3 ore per i disabili;
 - P2 Business: sosta media o lunga, oltre 3 ore.
4. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 e 3 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
 5. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
 6. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 13 della presente Ordinanza.

Art. 10 **Corrispettivi per la sosta**

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 10, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile, come riportato all'art. 8 punto 5). I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto e sull'app dedicata (BLQ).
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
4. In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 11 **Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta**

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato

e alla Polizia Locale presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.

3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato e Polizia Locale presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 12

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

Art. 13

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Art. 14

Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 15 dicembre 2024

2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata l'ordinanza 2/2015 e tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con l'ordinanza 6/2024.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Bologna, 11/12/2024

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Dott.ssa Silvia Ceccarelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)